

LEGGI E CONTRATTI
filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Giuglielmo Simoncini, giudice, responsabile e coordinatore; Piergianni Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Myrante Moshi e Iacopo Malagugini, avvocati Cdl di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma; Enzo Martino e Nino Raffone, avvocati Cdl di Torino

Quale sarà la legge per le azioni positive?

MARIA LUISA DE CRISTOFARO (*)

re per legge nel nostro Paese le azioni positive, lasciando però la loro realizzazione esclusivamente su basi volontarie, sollecitando l'adozione solo con incentivi di carattere economico anche a livello comunitario; si è ritenuto che uno strumento autoritativo sarebbe stato prematuro nella realtà della Cee, in cui nessuno Stato ha una legislazione «rigida» in materia.

Si è però rilevato nell'esperienza che i Paesi più avanzati in tale campo sono quelli (Francia, Inghilterra) che hanno un quadro giuridico di base che determina i tipi di azione da porre in atto, i metodi di attuazione e le sanzioni indispensabili a rendere effettiva la normativa ad hoc.

Piuttosto carente appare l'apparato sanzionatorio, con il quale si dovrebbe dare effettività alla futura normativa. In particolare nel d.d.l. governativo non è prevista alcuna disposizione in merito, né per modificare il sistema di sanzioni della legge n. 903/1977, rilevatosi davvero insufficiente nella ormai più che decennale sua applicazione; né per ridefinire - secondo il modello peculiare della legislazione francese o americana - il ruolo del giudice in ordine alla predisposizione, da parte del datore di lavoro, di piani per l'uguaglianza professionale a favore delle donne; né per imporre obblighi specifici a carico del datore di lavoro, sia esso pubblico o privato, al fine di impegnarlo nella realizzazione delle azioni positive. Tale limite, in effetti, è già stato rilevato nel dibattito parlamentare in corso, svolto

durante le sedute della XI commissione permanente della Camera dagli on. Turco, Diaz e Cappiello. La proposta comunista, invece, rafforza l'apparato sanzionatorio da applicare in caso di violazione del divieto di discriminazione e per dare attuazione ad alcune disposizioni della futura legge. In particolare si dispone che nel periodo di inosservanza del decreto pretorile ex art. 15 della legge n. 903/1977 - il cui ambito di applicazione viene ampliato a qualsiasi discriminazione, diretta o indiretta, anche di carattere retributivo o nella carriera - nonché della sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione (sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 388 c.p.), sono soppressi gli sgravi contributivi e gli altri benefici di cui gode l'azienda. Il comma IV dell'art. 19 della proposta comunista prevede altresì che alla sentenza di condanna consegua «la sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle imprese per un periodo da 15 giorni a 2 anni».

Un'altra importante disposizione sanzionatoria, pur se non sembra formulata in modo chiaro, è quella nella quale viene sancito che, qualora il provvedimento denunciato sia riconosciuto discriminatorio ai sensi della legge in materia, «il datore di lavoro è tenuto - secondo l'art. 19, comma VI, del p.d.l. n. 1378 - a sottoporre ad organizzazioni sindacali, aziendali o, in mancanza di esse, alle organizzazioni territoriali aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggioritarie rappresentative sul piano nazionale, entro e non oltre 180 giorni dalla condanna, un piano per assicurare l'effettiva parità tra uomo e donna».

Nelle disposizioni esaminate si evidenziano, comunque, alcuni limiti. Innanzitutto non viene specificato in quale modo si imponga un obbligo ad agire in positivo all'autore del provvedimento discriminatorio; in altri termini con quali

I contributi ai sindacati

La Corte di Cassazione, con la sentenza 9.2.1989 n. 822 (in *Giustizia civile* 89,5,1070) ha affermato che il rifiuto del datore di lavoro di effettuare alle associazioni sindacali il versamento dei contributi trattenuti sulla retribuzione, oltre a violare il diritto soggettivo di cui è titolare il lavoratore ai sensi dell'art. 26, 3° comma Statuto Lavoratori, integra anche gli estremi di un comportamento antisindacale reprimibile ai sensi dell'art. 28 S.L. Sostiene la Suprema Corte che il mancato versamento dei contributi al sindacato incide, intuitivamente, in senso limitativo sull'attività sindacale e, in ultima analisi, sulla stessa libertà che può in concreto venire ad essere notevolmente condizionata venendo a mancare i mezzi di finanziamento occorrenti per lo svolgimento delle attività del sindacato. □ P.L.P.

mezzi si debba pervenire all'imposizione di un programma di azioni positive, con la conseguenza che l'intero gruppo dei soggetti discriminati trarrebbe vantaggio dall'accertamento giudiziario della discriminazione subita anche da uno soltanto di loro. Inoltre, è da rilevare come solo in un emendamento proposto al d.d.l. governativo dalla socialista on. Cappiello vi sia un esplicito richiamo, con riferimenti ai mezzi di prova, agli indici statistici ed alla presunzione di discriminazione, sia pure relativamente alla mancata progressione di carriera.

Infine, la legittimazione ad agire in giudizio rimane sostanzialmente individuale. Questo anche nel testo predisposto di recente dal relatore, on. Tina Anselmi, che - nell'ampiare opportunamente e definire con maggiore esattezza il ruolo dei consiglieri di parità, istituiti anche a livello provinciale come «membri a tutti gli effetti», quindi con voto deliberativo, nell'ambito delle Commissioni per l'impiego - attribuisce agli stessi la «facoltà di agire in giudizio per la lavoratrice discriminata su delega della medesima». Tale integrazione, pur apprezzabile, conferma la tendenza a considerare la discriminazione come un torto subito a livello individuale, negando quel carattere collettivo che ogni discriminazione comporta e che in altri Paesi (Inghilterra e Stati Uniti d'America) ha portato al riconoscimento di una autonoma azione giudiziaria nelle apposite Commissioni per le pari opportunità, specie lì dove la vertenza presenti degli aspetti sociali che vanno al di là degli interessi privati delle parti, in causa, in considerazione di quell'interesse «diffuso» che è l'uguaglianza fra i sessi.

Per concludere è da rilevare come l'effettività della tutela processuale del soggetto che si reputa discriminato viene altresì rafforzata dalle disposizioni che riguardano l'onere probatorio, nel senso che compete al datore di lavoro fornire al Pretore la prova che il suo comportamento sia legittimo, ossia non discriminatorio in ragione del sesso.

*Prof. associato di Diritto del lavoro della facoltà di Economia e commercio dell'università di Bari.

Pci, Anpi e sindacati: i patrioti aspettano i benefici della 336

In data 13 luglio 1987 nella rubrica «Previdenza» è stata data una risposta a una mia lettera sull'ormai antico problema dei benefici della legge 336 da estendere anche ai «patrioti» riconosciuti dal decreto luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 518. Purtroppo quella risposta non ha avuto riscontri pratici. Con rammarico e dopo una vita spesa in impegni sociali e civili e per i rischi cui eravamo soggetti nella attività antifascista durante la guerra di Liberazione, devo dire che la fiducia viene meno e non riesco ad immaginare che ci vogliono anni e anni per risolvere anche un piccolo problema ma che è sempre un problema di giustizia.

Anche l'Anpi forse non ha affievolito il suo puntiglio e il suo stimolo e così fra deputati disattenti e un governo o più governi che sono più portati a spremere che a riconoscere i diritti, la vita assume veramente il tono del tran-tran. Che cosa fanno gli eletti del Pci? Perché non promuovono assieme all'Anpi una iniziativa forte?

Mario Berghel
 Aprilia (Roma)

Una premessa: nella rubrica ci siamo ripetutamente interessati di tale argomento.

La questione giace in Parlamento e non si riesce ancora a ottenerne l'esame, causa soprattutto la precedenza che secondo le norme vigenti si deve dare alle leggi finanziarie e ai decreti legge governativi.

Restano aperte le questioni riguardanti i patrioti; i cosiddetti «bandati» del periodo attorno all'8 settembre 1943 (tra i quali anche titolari di quattrocinque medaglie al valor militare), mentre per quanto riguarda la questione dei superstiti di combattente deceduto prima di avere presentato domanda di ex combattente (tuttora non affrontata dal Parlamento) vi è stata sentenza che ne riconosce il diritto.

Pubblichiamo la lettera anche allo scopo di ulteriore stimolo ai parlamentari e alle associazioni interessate.

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
 Rino Bonazzi, Maria Guidotti,
 Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Emendamenti Pci: pensioni provvisorie al 100% pensioni ricongiunte provvisorie al 70%

Nell'approvazione al Senato del disegno di legge governativo 868, riguardante, tra l'altro, «accelerazione delle procedure di liquidazione delle pensioni», sono stati approvati due emendamenti presentati dal gruppo comunista, primo firmatario il senatore Lionello Bertoldi.

Il primo emendamento prevede che la liquidazione della pensione provvisoria, che avveniva finora al 90% della pensione spettante, sia ora al completo, cioè al 100%. L'emendamento presentato in commissione Finanze è stato votato all'unanimità dalla commissione e presentato in aula dalla commissione stessa.

Il secondo emendamento prevede che anche i periodi di ricongiunzione alla pensione che finora sono stati considerati solo per il 45%, daranno luogo alla corrispondente quota di pensione provvisoria spettante pari al 70%. L'emendamento presentato in aula dal senatore Bertoldi prevedeva inizialmente il 100%, ma il governo, esponendo problemi di garanzia, ha accettato assieme all'aula, all'unanimità, il 70 per cento.

Il disegno di legge per diventare legge effettiva ha ora bisogno dell'approvazione della Camera dei deputati.

Per ricongiungere i contributi esiste la convenzione con il Brasile

Sono perito industriale e ho lavorato come tecnico in Brasile per tre anni circa. Esiste convenzione tra i due Stati affinché si possa avere il ricongiungimento contributivo con i contributi cumulati in Italia? Attualmente continuo a lavorare.

Franco Chironi
 Lecce

Esiste la convenzione che dà la possibilità di totalizzare la contribuzione per lavoro in Brasile con quella dell'Inps. Per ottenere tale possibilità conviene rivolgersi al patronato sindacale di Lecce.

L'assegno agli ex combattenti «ante '68»

Ho letto la notizia sull'Unità riguardante l'assegno agli ex combattenti «ante '68» e siccome penso che la cosa mi riguarda, mi sono recato all'Inca come da voi consigliato. Qui ho trovato una sorpresa: secondo un impiegato del patronato il beneficio della legge 544, articolo 6, riguarderebbe esclusivamente i pensionati Inps e non gli ex dipendenti dello Stato che, a parere dello stesso impiegato, avrebbero beneficiato del prepensionamento di sette anni di anzianità. Non so se ciò sia vero. Il mio problema è diverso. Sono an-

dato in pensione il primo gennaio 1968 usufruendo di una legge, della quale non ricordo il numero, che prevedeva per i temporaneamente inidonei, la possibilità di optare tra il cambio di qualifica e il prepensionamento sempre con sette anni di anzianità.

Sebastiano Zanella
 Vittorio Veneto (Treviso)

Certamente quel funzionario dell'Inca ha modificato la sua opinione in quanto esistono ora circolari concrete degli stessi ministeri competenti.

Dell'argomento abbiamo parlato in risposte ai lettori in date successive e vogliamo sperare che la domanda sia stata presentata. Se non è così, conviene ritornare all'Inca per la presentazione della domanda.

Chiesto il controllo per l'aggravamento tre anni dopo la morte

Il signor Paolo Ferracchiati di Todi (Perugia) ci ha inviato copia della lettera che pubblichiamo di seguito, e indirizzata alla Procura generale della Corte dei conti, la quale - in data 6 settembre 1989 - chiedeva al Collegio medico legale parere sull'aggravamento ai fini pensionistici del signor Pietro Ferracchiati.

Nel ringraziarvi per la solerzia e la sollecitudine posta nello svolgere la pratica di aggravamento per la pensione di guerra di mio padre, sono certo di farvi cosa gradita comunicandovi che il sig. Ferracchiati Pietro è deceduto il 4 novembre 1986.

Pertanto a suo nome vi porgo le più sentite scuse se non potrà rispondere, con la stessa sollecitudine con cui rispose alla chiamata per il Fronte di guerra nel 1940, alla richiesta pervenuta.

Per quanto riguarda la vedova siete pregati di non preoccuparvi, dato che la medesima gode della reversibilità del vitalizio di guerra che ammonta alla cifra di ben L. 112.500 al mese.

ama la vita, è il suo carattere.



Caractère

DANIEL HECHTER
 PARIS

L'eau de toilette pour homme